CAMERA DEI DEPUTATI N. 2074

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERTOLI, SODDU

Presentata il 16 dicembre 1987

Norme di tutela delle comunità culturali e linguistiche minori

COLLEGHI DEPUTATI! — L'urgenza di provvedere all'applicazione delle norme costituzionali sulla tutela delle comunità culturali e linguistiche minori avrebbe suggerito l'opportunità di riproporre il testo già approvato dalla Commissione affari costituzionali nell'aprile del 1985 e poi decaduto a causa della fine anticipata della IX legislatura

D'altra parte, a fronte dell'indubbio vantaggio legato alla procedura abbreviata prevista dal comma terzo dell'articolo 107 del regolamento della Camera che sarebbe consentito dalla riproposizione di quel progetto di legge nell'identico testo già approvato nella scorsa legislatura, c'è l'esigenza di proporre alcune modifiche che a nostro parere rendano lo strumento legislativo più adatto a conseguire gli scopi di tutela dei valori delle comunità culturali e linguistiche minoritarie

Così la proposta che viene qui presentata ripropone in larga parte il testo unificato citato, limitandosi ad alcune sostituzioni, correzioni ed aggiunte

Alla base della nostra posizione sta la convinzione che da un lato ci sia stato nella tormentata storia della costruzione dell'unità nazionale e nel suo darsi ordinamenti unitari un eccesso di uniformizzazione e dall'altro che attenuandosi gli eccessi impliciti nell'ascesa dell'idea di nazione stia affermandosi in tutta l'Europa una nuova consapevolezza circa il valore delle comunità culturali e linguistiche minori

La piena attuazione del dettato della Costituzione repubblicana, anche con riferimento alle comunità culturali e linguistiche minori, ripropone l'esigenza di riconoscere e tutelare i diritti inviolabili delle persone non solo come singoli ma anche nelle formazioni sociali ove si

svolge la loro personalità. Alla radice della Costituzione repubblicana c'è questo intreccio di concezioni individuali, comunitarie e pluralistiche della libertà e dei suoi ordinamenti.

Il tema delle tutela da apprestare alle comunità culturali e linguistiche minori si inserisce nel quadro dei comuni riferimenti iscritti nella Costituzione, cui contribuì certo con specifici apporti la riflessione, in ordine alla concezione dello Stato, elaborata dalla tradizione cattolico-democratica.

Questa iniziativa legislativa si propone di ancorarsi a quella esperienza ed a quei valori: il valore dell'unità del Paese e perciò dei suoi ordinamenti unitari non è contraddetta dalla articolazione pluralistica ma anzi valorizzata dalla comprensione delle diversità; i diritti individuali non sono l'orizzonte completo di una democrazia che voglia procedere ad attuare in pieno propositi di elevazione umana e non sono certo contraddetti dalla contemporanea valutazione dei gruppi comunitari o delle formazioni sociali in cui le persone sono inserite; l'affermazione del valore storico del processo di unità nazionale non deve ergersi come limite alla possibilità di riconoscere la comunità dei popoli ed anzi la rinuncia alla assolutizzazione dell'idea nazionale diviene lo strumento pratico per un più equilibrato ordinamento interno ed una più piena comprensione delle nuove spinte al reciproco riconoscimento che animano la vita dei popoli, specie in Europa.

Questa iniziativa legislativa non fuoriesce dunque per alcun aspetto dal vincolo della comunità politica degli italiani ma anzi la rinsalda, riconoscendo e dando valore alle sue varietà interne, e meglio apprestandosi a prendere parte alla comunità politica dei popoli dell'Europa.

Perciò è stata conservata la tripartizione dei gruppi minoritari da tutelare così come indirettamente si evince dal testo stesso approvato dalla Commissione affari costituzionali nella IX legislatura, distinguendo fra minoranze nazionali linguistiche, con alle spalle stati-nazione e culture nazionali, che esulano da questo provvedimento (tedeschi dell'Alto-Adige, francesi della Val d'Aosta, sloveni del Friuli-Venezia Giulia); comunità minoritarie di antico insediamento (albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara) e comunità di popolazioni parlanti il ladino, il franco provenzale e l'occitano che sono comunque minoritarie sia rispetto al contesto culturale e linguistico italiano che a quello regionale; e infine le comunità dei friulani e dei sardi che sono maggioritarie dentro i rispettivi territori regionali.

La varietà delle situazioni è pertanto riconducibile a questa essenziale classificazione; tale varietà comporta il rinvio per la definizione dei comuni compresi nell'ambito di tutela a successivi provvedimenti dell'autorità regionale, salva l'indicativa precisazione del territortio nel quale sono insediate le popolazioni friulana e sarda.

Negli articoli 3, 4 e 5 è precisato, in rapporto al tema dell'insegnamento della lingua, la distinzione fra la scuola di base (materna ed elementare) e la scuola media dell'obbligo, stabilendo che nella prima essa è lingua strumentale e nell'altra è materia curricolare, salvo la diversa scelta degli interessati. Tale meccanismo che fa salva comunque la libera scelta degli alunni e delle famiglie, pare più idoneo a rimuovere ostacoli d'ordine psicologico e culturale che potrebbero frapporsi alla scelta positiva della lingua locale per il proprio *curriculum* di studi.

Invece, la cultura e le tradizioni culturali sono materie di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica. Anche coloro che decideranno di rinunciare per ragioni varie all'apprendimento della lingua locale non potranno infatti che trarre giovamento da una conoscenza più approfondita della realtà locale nella quale si trovano, sia pure momentaneamente, inseriti. Dal punto di vista culturale avrebbe davvero esperienza pratica la non contraddizione di unità e diversità, che non sono appunto valori antitetici ma la base stessa

di una unità costruita secondo i valori di una democrazia pluralistica. Tale esperienza educherà, proprio nelle zone di insediamento delle comunità culturali e linguistiche minori, alla concezione dello Stato come casa di tutti e cioè come bene comune di tutta la comunità politica, ivi comprese le minori comunità culturali e linguistiche. Perciò essendo questo un principio ispiratore dell'ordinamento, le regioni stesse sono invitate a procedere secondo questa impostazione anche relativamente ai programmi di formazione professionale che predispongono o comunque finanziano.

Con gli articoli 6 e 7 viene regolato l'uso della lingua locale negli organi elettivi e negli uffici della pubblica amministrazione, con la precisazione che valore legale è attribuito solo agli atti redatti nel testo italiano.

Gli articoli 8 e 9 disciplinano il ripristino dei toponimi nella lingua locale ed i cognomi ed i nomi nella forma originale.

L'articolo 10 pone un problema di indubbia delicatezza: da un lato si vuole evitare la possibile contraddizione tra la tendenza utilitaristica a previlegiare la conoscenza di una eventuale terza lingua straniera piuttosto che a meglio apprendere la lingua locale e dall'altro definire un qualche rilievo pratico alla conoscenza della lingua della comunità minore.

Così, la valutabilità della conoscenza della lingua locale ai fini della formazione della graduatoria di merito nei pubblici concorsi non si configura affatto come un diritto del singolo parlante o della comunità minore in quanto tale ma come una opportunità che può essere colta dalla Amministrazione pubblica, ove ritenga che in specifici casi il possesso di quel titolo da parte di pubblici dipendenti possa meglio concorrere al conseguimento delle proprie finalità istituzionali. Alla legge regionale è fatto rinvio per quanto attiene alle Amministrazioni regionali e locali.

Queste disposizioni insomma non costituiscono alcuna preclusione limitativa del diritto di uguaglianza sancito dalla Costituzione e neppure autorizzano in alcun modo le Regioni ad innalzare barriere alla libera circolazione delle persone, attribuendo anzi alle istituzioni pubbliche la facoltà di dare rilievo alla conoscenza della lingua locale solo nel quadro dell'interesse generale, del bene comune che sono chiamate ad assicurare.

L'articolo 11 vale come indirizzo per la legislazione delle regioni nelle materie di loro competenza, attinenti alla presente legge.

L'articolo 12 prevede un ruolo attivo delle regioni nella promozione della tutela culturale e linguistica.

L'articolo 13 stabilisce indirizzi alla RAI per la produzione di programmi radio-televisivi per le comunità culturali e linguistiche minori; l'articolo 14 autorizza le regioni a finanziare organi di stampa ed emittenti radio-televisive private che utilizzino le lingue ammesse a tutela.

Da ultimo, la proposta ribadisce con espresso riferimento al Trentino-Alto Adige, alla Valle d'Aosta ed al Friuli-Venezia Giulia, che le minoranze nazionali linguistiche hanno un loro specifico diverso trattamento.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La Repubblica tutela la cultura della lingua delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il ladino, il franco provenzale, l'occitano, nonché delle comunità alloglotte riconosciute ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.

2. La Repubblica tutela, altresì, la cultura e la lingua delle popolazioni friulane e sarde.

ART. 2.

1. L'ambito territoriale in cui si applica la tutela prevista dalle disposizioni della presente legge è delimitato con decreto del Presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima.

2. È demandato alle regioni il potere di disciplinare con la legge il procedimento per l'adozione del decreto di cui al comma 1, prevedendo anche l'eventuale intervento degli enti locali e dei cittadini.

3. L'ambito della tutela della cultura e della lingua delle popolazioni friulane, nella regione Friuli-Venezia Giulia, comprende il territorio delle province di Gorizia, Pordenone e Udine e, relativamente alla cultura e alla lingua delle popolazioni sarde, comprende l'intero territorio regionale. In ogni caso, sono salve le procedure contenute nei commi 1 e 2.

ART. 3.

1. Negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 2, la lingua locale è usata in via strumentale nella scuola materna ed elementare al fine del miglior apprendimento delle materie, nonché per la lettura e per le esercitazioni relative

agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo dei comuni inseriti negli ambiti territoriali ai sensi dell'articolo 2, è previsto l'insegnamento della lingua locale, salvo esonero a richiesta degli interessati.

3. I programmi e gli orari relativi alla educazione linguistica sono fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato previa consultazione delle regioni e delle istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione del parere degli organi della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 2.

5. Lo stesso decreto prevede forme e modalità per l'esonero degli alunni i cui genitori non intendano avvalersi delle misure di cui ai commi 1 e 2.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono definiti i requisiti per la nomina degli insegnanti che possono, ove necessario, essere incaricati in sede locale anche in deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi dell'insegnamento.

7. Gli istituti regionali per la ricerca e la sperimentazione e l'aggiornamento educativo (IRRSAE) provvedono con appositi corsi alla formazione e all'aggiornamento degli insegnanti.

ART. 4.

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 2, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materie obbligatorie nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

2. I programmi e gli orari sono definiti con le modalità fissate dai commi 3 e 4 dell'articolo 3.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali nonché ai corsi di educazione permanente.

4. La regione, nell'ambito delle iniziative di formazione professionale che essa predispone o sovvenziona, può rendere obbligatori insegnamenti riferiti alla lingua ed alla cultura di cui all'articolo 1.

ART. 5.

1. Iniziative nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni storico-culturali possono essere adottate nell'ambito della sperimentazione scolastica, ai sensi della normativa legislativa vigente.

ART. 6.

1. Negli organi collegiali elettivi e negli uffici dell'amministrazione locale, entro gli ambiti territoriali, delimitati ai sensi dell'articolo 2, è consentito l'uso orale della lingua ammessa a tutela.

2. Quando non sia possibile disporre di un servizio di traduzione, sono privi di effetti giuridici le dichiarazioni che non siano espresse anche in lingua italiana.

ART. 7.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 all'articolo 2, il consiglio comunale può deliberare di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, alla pubblicazione, nella lingua messa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

ART. 8.

1. Negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 2, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, secondo modalità stabilite con legge regionale.

ART. 9.

1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di cui all'articolo 1 ed appartenenti ai comuni individuati con procedimento di cui all'articolo 2, i cui cognomi o nomi siano stati prima dell'entrata in vigore della presente legge modificati, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi nella forma originaria, con provvedimento della corte d'appello competente. Il ripristino del cognome ha effetto per i discendenti degli interessati.

2. Nei casi di cui al comma 1 si applicano le norme degli articoli 158 e seguenti, del capo II, titolo VIII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238; il provvedimento è esente da spese e deve essere adottato nel termine di 90 giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile provvedono alle annotazioni conseguenti.

ART. 10.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno definiti i casi nei quali potrà avere rilievo la conoscenza della lingua locale per un migliore raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione statale e verranno altresì determinati i criteri di valutazione relativi.

2. La regione provvede con legge al raggiungimento delle medesime finalità istituzionali delle amministrazioni regionali e locali.

3. La legge regionale stabilisce in quali casi la conoscenza della lingua e della cultura di cui all'articolo 1 è titolo valutabile ai fini della formazione della gradutoria di merito.

ART. 11.

1. Le regioni, nelle materie di loro competenza, previste dalla presente legge, adeguano la loro legislazione ai princìpi stabiliti dalla legge stessa.

ART. 12.

1. Le regioni provvedono alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate nella presente legge, ovvero favoriscono la costituzione di organismi di studio e di ricerca nelle istituzioni scolastiche e culturali locali già esistenti.

ART. 13.

1. Nei programmi radiofonici televisivi regionali della RAI sono incluse trasmissioni predisposte per le popolazioni di cui all'articolo 1, in base a convenzioni da stipularsi con le regioni interessate, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisi.

ART. 14.

1. Ogni regione in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino lingue ammesse a tutela.

ART. 15.

1. Le norme regolamentari di cui ai precedenti articoli sono emanate entro sei

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni interessate.

ART. 16.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge vengono rimborsate dallo Stato nella misura del 75 per cento degli importi erogati.

2. Gli enti locali iscrivono nei rispettivi bilanci le previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 e chiedono il relativo rimborso alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il rimborso avviene in base ad un appropriato rendiconto, presentato dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

ART. 17.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai gruppi linguistici che sono tutelati dallo statuto speciale delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.

2. Eventuali disposizioni più favorevoli di questa legge si attuano nei modi previsti dagli statuti speciali.

3. Nulla è innovato, per effetto della presente legge, nella tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

ART. 18.

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 16, stimati in lire 5 miliardi annui e, per l'esercizio 1988, in lire 1 miliardo, si fa fronte con la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, al capitolo 6856, voce « Presidenza Consiglio dei ministri - Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri ».